

Modalità e termini di invio delle istanze per ottenere i contributi ex art. 9, co. 3 del D.L. n. 176/2022

Nota Redazionale

L'Agenzia delle Entrate, con il [Provvedimento del 22.9.2023 n. 332648](#), ha introdotto importanti **novità** riguardo ai contributi a fondo perduto ex Art. 9, comma 3, del D.L. 176/2022 ed al D.M. 31.7.2023, per gli interventi agevolati con il bonus al 90% aventi ad oggetto la riqualificazione energetica ed antisismica degli edifici, volti dunque a promuovere la sostenibilità e la sicurezza del patrimonio immobiliare italiano.

Entrando nello specifico, le principali innovazioni introdotte dal sopracitato Provvedimento riguardano:

- **Le modalità di invio delle istanze:** le istanze per ottenere questi contributi, infatti, dovranno essere trasmesse in un periodo compreso tra **il 2 ottobre 2023 ed il 31 ottobre 2023** *“in modalità telematica esclusivamente mediante un servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.gov.it). L’istanza può essere presentata direttamente dal richiedente o tramite un intermediario di cui all’art. 3, comma 3, del Dpr n. 322/98, in possesso di delega al servizio del Cassetto fiscale del richiedente. A seguito della presentazione dell’istanza è rilasciata una prima ricevuta che ne attesta la presa in carico ai fini della successiva elaborazione, ovvero lo scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Successivamente al termine di presentazione delle istanze e alla determinazione dei contributi da erogare mediante ripartizione delle risorse finanziarie stanziato, è rilasciata una seconda ricevuta che attesta l’accoglimento dell’istanza ai fini del pagamento, ovvero lo scarto dell’istanza con indicazione dei motivi del rigetto. Le ricevute sono messe a disposizione del solo soggetto che ha trasmesso l’istanza all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate al percorso “Servizi – Consultazioni e ricerca – Ricerca ricevute” e nella sezione “Consultazione degli invii effettuati” dell’applicazione web con cui è stata predisposta e trasmessa l’istanza. Nella medesima applicazione web, alla sezione “Consultazione esito”, il richiedente accede all’esito finale dell’istanza presentata”[\[1\]](#).*
- Durante lo stesso periodo, inoltre, sarà possibile presentare una nuova istanza in sostituzione di quella precedentemente trasmessa o rinunciare integralmente al contributo richiesto. Questa flessibilità offre ai contribuenti la possibilità di

aggiornare o ritirare la propria richiesta in base alle circostanze;

- **La determinazione e l'accredito dei contributi:** l'importo del contributo a fondo perduto, infatti, verrà calcolato per ciascun richiedente *“in base al rapporto percentuale tra l'ammontare delle predette risorse e l'ammontare complessivo dei contributi richiesti con le istanze secondo i criteri stabiliti dall'articolo 5 del decreto ministeriale”*^[2], in modo tale da assegnare i fondi nel modo più equo possibile tra i contribuenti.
- Questo significa che il contributo spettante sarà proporzionale alle richieste presentate da tutti i contribuenti idonei. L'Agenzia delle Entrate comunicherà l'importo esatto entro il **11.2023**.
- Il contributo verrà poi accreditato sul conto corrente del contribuente, come indicato nell'istanza presentata.

^[1] Provvedimento Agenzia Entrate 22.9.2023 n. 332648

^[2] Idem